



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

Ordinanza n. 56 del 11.6.2020

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

Visto il D.P.C.M. del 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del d.l. 3 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'O.M.S. il 30.01.2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID - 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale;

Richiamati:

1. i D.P.C.M. dell'8, 9, 11, 22.03.2020, dell'1.04.2020, del 10.04.2020, del 26.04.2020 e del 17.05.2020;
2. la propria ordinanza n. 45 del 18.05.2020;
3. la determinazione dirigenziale n. 249 del 21.05.2020 di approvazione dell'Ordinanza Balneare emessa dalla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia per l'anno 2020;

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17.05.2020 contenente disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese per quanto concerne la riapertura delle attività economiche e produttive;

Preso atto, altresì, che il Comune di Pulsano, ai sensi dell'art. 5) dell'Ordinanza Regionale n. 249 del 21.05.2020, ha l'obbligo, tra l'altro di "installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso";

Considerato che quanto sopra rilevato viene garantito, per l'Ente, dai concessionari del Servizio di spiagge Libere Attrezzate;

Rilevato che parte l'arenile di "Lido Silvana", quello posto tra lo stabilimento denominato "Fatamorgana Lido" e il promontorio ex "Camping Lido Silvana", risulta essere di fatto intercluso e il posizionamento dei blocchi bagni può avvenire esclusivamente attraversando l'area "ex Camping Lido Silvana" di proprietà della Soc. Italcave Spa ;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267 del 18.08.2000 che assegna al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di emergenza o di salute pubblica a carattere esclusivamente locale;

Ritenuto necessario provvedere nel merito;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino al 30.09.2020, alla Soc. ITALCAVE Spa, con sede in Taranto alla Via per Statte n. 6.000, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. De Marzo Giovani, nato a Bari il 12/05/1968, di:

1. consentire, tramite il passaggio nell'area di Vs proprietà "ex Camping Lido Silvana" alla ditta individuale sig. Todisco Francesco, nato a Taranto il 27/07/1982, il posizionamento del blocco dei servizi igienici a servizio dell'arenile pubblico;
2. consentire, periodicamente e tramite il passaggio nell'area di Vs proprietà "ex Camping Lido Silvana", le operazioni di pulizia e disinfezione, da parte di ditta specializzata dei servizi



COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

igienici installati sul pubblico arenile da parte alla ditta individuale sig. Todisco Francesco, nato a Taranto il 27/07/1982;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata:

- alla Soc. ITALCAVE Spa, con sede in Taranto via Statte n. 6000, (italcave@pec.italcave.it);
- al sig. Todisco Francesco, residente in Pulsano (Ta) alla Via V. Emanuele n.168, (todisco.francesco82@pec.it);
- alla Capitaneria di Porto di Taranto, Via Largo Arcivescovado,

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Puglia, ai sensi della legge 2.12.1971, n. 1034 e s.m.i., o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricevimento o di notificazione dello stesso.



IL SINDACO
Ing. Francesco LUPOLI